



Tribunale di Bologna

SEZIONE IV CIVILE – ESECUZIONI MOBILIARI

Oggetto: Disposizioni sull'iscrizione al ruolo del pignoramento presso terzi ex artt. 492 bis co. 7 e 543 co. 7 C.p.c.

E' necessario considerare alcuni rilievi sull'attuale modalità di instaurazione del pignoramento presso terzi, in esito alla ricerca telematica dei beni ex art. 492 bis co 7 c.p.c., quanto alla data di udienza siccome inserita nel verbale di pignoramento consegnato dall'Ufficio UNEP;

L'attuale modalità di iscrizione della procedura, con assunzione dell'udienza indicata nel verbale di pignoramento, per quanto tesa a snellire i tempi anche della cancelleria nell'organizzazione del ruolo del G.E., non appare comunque in linea col dettato normativo, che contempla il deposito di istanza del creditore per la fissazione dell'udienza per la dichiarazione del terzo;

Va considerato altresì che l'iscrizione a ruolo potrebbe essere antieconomica per il creditore e non rispondente alle ragioni di efficienza e snellimento delle procedure, laddove la dichiarazione del terzo giungesse solo nelle more dell'udienza; appare pertanto opportuno che l'Ufficio UNEP nel verbale di pignoramento riporti l'indicazione al terzo del disposto di cui all'art. 543 II n. 4 comma c.p.c., riguardante l'invio della dichiarazione, entro dieci giorni dalla notifica del pignoramento, a mezzo raccomandata ovvero mediante pec al creditore pignorante.

Ciò premesso, sentiti e con la collaborazione della Giudice Coordinatrice delle Esecuzioni Mobiliari, della Dirigente UNEP, dei Referenti per l'Avvocatura dell'Osservatorio in materia Civile

si dispone quanto segue

L'ufficiale giudiziario che esegue il pignoramento di crediti del debitore ai sensi dell'art.492 bis c.p.c., consegnerà al creditore procedente il verbale di pignoramento, con invito bonario al terzo di rendere la dichiarazione ex art. 543 2° comma c.p.c. n. 4, nel termine di dieci giorni mediante raccomandata ovvero per posta elettronica certificata all'avvocato del creditore istante.

La trattazione giudiziale del pignoramento resta pur sempre necessaria per consentire al terzo pignorato di rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. e al creditore di chiedere l'assegnazione a norma dell'art. 543 ultimo comma c.p.c..

L'atto principale con cui il creditore deve dare impulso al procedimento esecutivo è il verbale di pignoramento, con la contestuale istanza di fissazione dell'udienza e la nota di iscrizione al ruolo ex art. 159 ter disp. att. C.p.c..

L'iscrizione da parte del creditore andrà effettuata nelle forme del pignoramento presso terzi ed, ove l'applicativo richieda la data di udienza, indicando solo 00.

Il G.E. emetterà il decreto di fissazione udienza, sul modello adottato, che conterrà l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione ex art. 547 c.p.c..

Il decreto sarà notificato, a cura del creditore procedente al debitore e al terzo pignorato; la notifica del decreto (che presuppone l'avvenuta iscrizione a ruolo del procedimento) soddisferà la notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo come prevista dall'art. 543, 5° comma c.p.c..



Si allegano alla presente nota nuovo modello di verbale di pignoramento ex art. 492 bis c.p.c. e 543 c. 7 c.p.c., aggiornato anche con le modifiche conseguenti all'art. 25 d.l. 19/2024, e modello di decreto di fissazione udienza del G.E..

Le suddette modalità saranno operative dal 2 aprile 2024 per consentire la necessaria organizzazione dell'Ufficio UNEP e fornire le opportune informazioni e indicazioni sul sito dello stesso UNEP e per l'Ordine degli Avvocati.

Si richiama infine l'art. 122 D.p.r. 1229/1959, come modificato dal D.L. 132/2014, secondo cui "quando si procede alle operazioni di pignoramento a norma dell'art. 492 bis c.p.c. o di pignoramento mobiliare, gli ufficiali giudiziari sono retribuiti mediante un ulteriore compenso, che rientra tra le spese di esecuzione ed è dimezzato nel caso in cui le operazioni non vengano effettuate entro quindici giorni dalla richiesta, stabilito dal giudice dell'esecuzione: ... b) In una percentuale del 6% sul ricavato della vendita o sul valore dell'assegnazione di beni o crediti sino ad € 10.000,00, in una percentuale del 4% sul ricavato della vendita o del valore dell'assegnazione da € 10.000,01 a € 25.000,00 ed in una percentuale dell'3% sull'importo superiore".


L'instaurazione del pignoramento presso terzi, fondato sulle risultanze della ricerca telematica eseguita dall'Ufficio UNEP, non esimerà la parte istante dal pagamento dei diritti UUGG sopra indicati.

Si comunichi all'Ordine degli Avvocati di Bologna e si pubblichi sul sito istituzionale del Tribunale.

Bologna, li 14.3.2024

Il Presidente di Sezione

Dott. Michele Guernelli



Il Direttore Amm.vo

per del. ssa Proenza

Il Direttore
Dott.ssa TERESA COSENZA



n. 2 all. ut supra